	Comune di Borgo Ticino *codice Ente C_C816*	Giunta Comunale (G.C.)	
		Nr. 145	Data 15/11/2021
	OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI.		

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI.

Originale

L'anno 2021 addì 15 del mese di Novembre alle ore 09.00, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1)	**Marchese Geom. Alessandro**	**Sindaco**	**SI**
2)	**Mete Christian**	**Consigliere_Ass**	**SI**
3)	**Mastroianni Maria**	**Consigliere_Ass**	**SI**
4)	**Gugliotta Michele**	**Assessore**	**SI**
5)	**Vescio Antonella**	**Consigliere_Ass**	**SI**

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza mediante l'ausilio dell'applicazione Skype come previsto dal decreto sindacale n. 03 in data 22/10/2021, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI - ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 13.03.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato:
- di prendere atto, a seguito della deliberazione n. 1/2012 della Corte dei Conti - Sezione Riuniti di Controllo, dell'applicazione delle disposizioni di legge su citate, rispetto al vigente D.M. Interno 04.04.2000 n. 119 e combinato art. 82, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché della riduzione della misura del 10 per cento comma 54 dell'art. 1 della legge finanziaria n. 266/2005, rispetto all'ammontare risultante dal 01.01.2006, tenuto conto che questo Comune non è soggetto al patto di stabilità per cui non trova attuazione l'ulteriore riduzione prevista del 30% dal già citato art 61 comma 10 del D.L n. 112/2008, in ordine alle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai singoli consiglieri i componenti degli organi esecutivi, nonché i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri per il periodo dal 08/09/2000 al 31/12/2011;
- di prendere atto che le competenze mensili in questione, rideterminate ai sensi del sopraccitato art. 1 comma 54 della legge finanziaria 266/205, a decorrere dal 01.01.2012, riferita al Sindaco, agli assessori, compreso il vicesindaco, ed ai singoli consiglieri di questo Comune, risultano le seguenti:
- Indennità di funzione del Sindaco Non Lavoratore Dipendente: € 2.386,03 - 10% = € 2.147,43=;
- Indennità di funzione del Vice Sindaco NON L.D. : € 429,48 (20% indennità sindaco);
- Indennità di funzione mensile degli Assessori NON L.D.: € 322,11 (15% indennità sindaco);
- Indennità di funzione mensile degli Assessori L.D.: € 161,06 (15% indennità sindaco al 50%);
- Consiglieri comunali gettone di presenza: € 18,08 - 10% = € 16,27;

OSSERVATO:
- che per il successivo esercizio 2013, l'Amministrazione del tempo, pur considerando di avere maturato il superamento della popolazione residente al 31.12.2011, pari a 5.006, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 del D.Lg. 267/2000 e s.m.i., di fronte della necessità di garantire il pareggio del bilancio e conseguente contenimento della spesa corrente, ha ritenuto di non provvedere all'aumento spettante tra i Comuni > di 5.000 abitanti, di dette indennità;
- che la passata ulteriore Amministrazione, con deliberazione della Giunta comunale n. 29 in data 15.03.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, ha anch'essa ritenuto di riconfermare dall'anno 2016 le indennità di che trattasi nella misura già in vigore per l'anno 2012, con un risparmio conseguente per l'Amministrazione Comunale quantificato in € 33.995,78=;
- che con ultima deliberazione della Giunta comunale n. 19 in data 07.02.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, sono state inoltre ribadite dette indennità nella misura già in vigore per l'anno 2012 al 2017, risultando le medesime ancora applicate per l'anno 2021, anche se la popolazione residente al 31.12.2020 era di n. 5238 unità;

PRESO ATTO:
- che l'art. 82, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede:
- un'indennità di funzione, determinata nei limiti fissati dal medesimo articolo mediante un apposito decreto ministeriale previsto dal comma 8, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti

locali. ed ancora al comma 2 ed 11, un gettone di presenza per i consiglieri comunali e provinciali, in relazione alla partecipazione effettiva a consigli e commissioni;
- che il medesimo art. 82, comma 8 del su citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., affida la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza a un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 23.8.1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali e nel rispetto di criteri ivi elencati;
- che il decreto ministeriale prefigurato non risulta a tutt'oggi che sia stato modificato, per cui si ritiene che l'applicazione della disciplina continua a essere quella del d.m. 4.4.2000, n. 119, con cui è stata data attuazione all'art. 23 della l. 3.8.1999, n. 265 (abrogato dall'art. 274 TUEL e ripreso nei suoi contenuti dall'art. 82 TUEL), che al tal fine suddivide gli enti territoriali interessati in fasce demografiche (tabella A allegata al decreto).
- che inoltre, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, l'art. 1, comma 54, della l. 23.12.2005, n. 266 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006*») ha poi ridotto del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.9.2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione a organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* in ragione della carica rivestita;
- che l'appartenenza alla fascia demografica da parte dell'Ente Locale concorre alla determinazione dell'indennità di funzione relativa all'esercizio di Amministratore, previsto dall'art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. secondo cui *"La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.";*

ATTESO:
- che in ordine al meccanismo della determinazione tabellare per scaglioni previsto dal D.M. 119/2000 già citato, con conseguente innalzamento delle indennità derivanti dall'aumento della popolazione residente, molteplici sono le pronunce della C.d.C. da cui sono maturati diversi principi, quali:
a) C.d.C. - Sezione delle Autonomie Deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/OMIG:
1. con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione "legislazione vigente" contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;
2. il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;
3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;
4. non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.;
b) C.d.C. Sez. Puglia Deliberazione n. 110/2020/PAR:

- Il Collegio ritiene pertanto di non discostarsi dall'autorevole e consolidato orientamento esposto e, pertanto, ribadisce la vigenza del meccanismo di determinazione dei compensi ut supra indicato, che richiede l'applicazione della riduzione della indennità di carica di cui all'art. 1, comma 54 della legge 266/2005 mentre, in assenza del relativo D.M., non opera quella ex art. 5, comma 7 del decreto-legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010.;

CONSIDERATO ALTRESI':
- che il Consiglio dei ministri con l'approvazione del disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale 2022 - 2024, ha previsto all'art. 175, già in sede di prima applicazione l'adeguamento delle indennità in parola al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per l'anno 2023 delle misure ivi indicate;
- che questo Comune è attualmente interessato alle operazioni, da ottobre 2021, della nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, come da REGOLAMENTO (CE) N. 763/2008 D, in cui sono coinvolti 2,4 milioni di famiglie e 4.531 Comuni italiani, tra cui Borgo Ticino, la cui rilevazione si chiuderà al 23.12.2021;

RITENUTO:
- ai fini e per gli adempienti connessi all'approvazione del bilancio esercizi 2022 - 2024, i cui termini sono attualmente previsti al 31.12.2021 in forza dell'art.151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 n. 267 e s.m.i., non escludendo probabili proroghe, come avviene ormai da tempo, di provvedere alla determinazione di dette indennità per l'esercizio 2022, nelle nuove misure derivanti;
- di conferite al contempo, ampio mandato al Responsabile del servizio finanziario, per l'inserimento di detto adeguamento in sede di previsione del bilancio esercizio 2022 - 2024; nonché nel rispetto della normativa sopra richiamata, la possibilità dell'adeguamento ulteriore in ragione del riconoscimento della nuova fascia demografica che passerebbe dalla lettera *h) " .. comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti."*, alla lettera *g) " .. comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti."*;

PRESO ATTO:
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

OSSERVATA:
- la competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.,

CON voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la previsione in sede di bilancio delle indennità di funzione al Sindaco, al Vice Sindaco, agli amministratori (Assessori), nella nuova misura enunciata dal Consiglio dei ministri con l'approvazione del disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale 2022 - 2024, come previsto all'art. 175, già in sede di prima applicazione con l'adeguamento delle indennità al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per l'anno 2023 ivi indicate;

2) Di dare ampio mandato al Responsabile del servizio finanziario, fermo restandone la riconferma del disposto normativo con l'approvazione della legge di bilancio 2022 su citata, per l'erogazione di dette spettanze nella misura fissa mensile al Sindaco ed ai singoli assessori, oltre al gettone di presenza ai singoli consiglieri in ragione dell'effettiva partecipazione ad ogni Consiglio comunale;

3) Di rinviare, nel rispetto della normativa richiamata in narrativa, ogni determinazione sulla proposta di adeguamento ulteriore di dette indennità, in ragione della possibilità di riconoscimento per questo Comune della nuova fascia demografica dalla lettera *h) " .. comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti."*, alla lettera *g) " .. comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti."*;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.., onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.

Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 229**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/11/2021

Il Responsabile di Settore

Dott. Regis Milano Michele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/11/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Marchese Geom. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 02/12/2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 02/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 15/12/2021

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 02/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Regis Milano Dr. Michele